



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 158 del 07/10/2021**

---

**Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)**

---

*Firmato da: Francesco Emilio Borrelli*



*Consiglio Regionale della Campania  
VIII Commissione consiliare permanente  
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo  
Il Presidente*

## Proposta di Legge

Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

*Ad iniziativa del consigliere Francesco Emilio Borrelli,  
Presidente dell'VIII Commissione consiliare permanente*



**Consiglio Regionale della Campania**  
**VIII Commissione consiliare permanente**  
*Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo*  
*Il Presidente*

Art. 1

Modifiche alla L.R. 20/07/2021, n. 7

1. All'articolo 1 il comma 2 è così sostituito: “Nel rispetto della piena tutela delle delle indicazioni geografiche come prevista dall'articolo 13 del Regolamento U.E. n. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento U.E. n. 1308/2013 per il vino, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG”.
2. All'art. 3, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: “1-bis. Il Registro regionale De.Co. ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, salvo non ricorrano i presupposti per l'applicazione del successivo articolo 30.”
3. All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: “1-bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione Europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**VIII Commissione consiliare permanente**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo**  
**Il Presidente**

Relazione illustrativa

Trattasi di modifiche necessarie in considerazione di quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria e statale in materia.

Relazione finanziaria

La presente proposta non comporta oneri a carico della finanza regionale.

Il Presidente

Borrelli Francesco Emilio